# REP. N. ATTI PUBBLICI

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO**

PARMA

\*\*\*\*\*\*

**SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA**

tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 e l’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA  
n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, relativo a **[MO-E-427-M] Lavori di manutenzione straordinaria delle arginature della Cassa di Espansione sul Fiume Panaro e delle relative pertinenze per gli invasi sperimentali propedeutici al Collaudo ai sensi dell’art. 14 del DPR 1363/59, in comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO)**

Codice Unico Progetto: B47H21004400001

Codice identificativo della gara:

Importo complessivo del contratto €

**REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno duemilaventuno (**2021**) addì ……………………….. (………) del mese di …………………………….. (………) in Modena, in una sala dell’AIPO, in Strada Attiraglio 24, dinanzi a me ………………………. Ufficiale Rogante dell’AIPO, delegato alla stipulazione dei Contratti secondo il disposto dello art. 48 della vigente legge notarile in data 16.2.1913 n.89 e s.m.i., sono comparsi:

Il Dott. ……………………….. Dirigente, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell’Agenzia ed il Sig. …………………………….. nato a\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (……….. ) il ……………………………..……… nella veste di Legale Rappresentante della Società Aggiudicataria dell’appalto relativo ai lavori sopra specificati come risulta dal Certificato della Camera di Commercio di……………. del ………… qui pervenuta a mezzo posta elettronica certificata e che viene conservata agli atti d’Ufficio;

OPPURE

nella veste di Procuratore Speciale della Società Aggiudicataria dell’appalto dei lavori sopra specificati come risulta dalla Procura Speciale in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che si allega al presente atto sotto la lettera “\_\_\_\_\_”;

**PREMESSO**

1. che A.I.Po è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 1, lett. o) del predetto articolo;
2. che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ………………. del ………. 2016, A.I.Po, in qualità di stazione appaltante, ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dei lavori riportati in oggetto *(La stazione appaltante si riserva di applicare le deroghe per gli affidamenti previsti dalla OCDPC 732/2020 art. 4)*;
3. che a seguito di procedura negoziata esperita in data ……………………….., i lavori descritti in oggetto sono stati affidati all’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con il ribasso offerto del \_\_\_\_\_\_\_%, ed un importo netto dei lavori pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre ad Euro 3.900,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza, così che l’importo complessivo del presente atto contrattuale ammonta ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e centesimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);
4. che con determinazione dirigenziale n. ……… del ……………….. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ad efficacia sospesa dei lavori di che trattasi ………….. a favore dell’Appaltatore nonché sono stati assunti i relativi impegni di spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione …………;
5. che con successiva determinazione direttoriale n. …….. del …………. è stata resa efficace l’aggiudicazione definitiva a favore della Soc. ………………………….., e sono stati assunti gli ulteriori impegni di spesa sui competenti capitoli di bilancio di previsione ……………….;
6. l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Appalto e dagli elaborati progettuali, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
7. che la Società predetta garantisce l’esecuzione del predetto appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva;
8. che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia in data…………………..;
9. che le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha ragione di credito nei confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;
10. che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.

**CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Disposizioni generali sull’Appalto**

La presente scrittura privata definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di A.I.Po del lavoro e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore.

Il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per l’A.I.Po solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Si applicano al presente Appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), del D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle parti ancora vigenti) nonché gli eventuali ulteriori decreti o atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 *medio tempore* emanati.

**Articolo 2 – Oggetto della Scrittura Privata**

Le prestazioni oggetto del presente appalto, da affidarsi all’Impresa, consistono nei **Lavori di manutenzione straordinaria delle arginature della Cassa di Espansione sul Fiume Panaro e delle relative pertinenze per gli invasi sperimentali propedeutici al Collaudo ai sensi dell’art. 14 del DPR 1363/59, in comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO)**- CUP: B47H21004400001 – CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 3 - Durata dell’Appalto**

I lavori per l’esecuzione dell’opera di cui trattasi dovranno essere ultimati in conformità e in aderenza a quanto previsto dall’art. 38 dell'allegato Capitolato speciale di appalto, entro **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale, come precisato dall'art. 38 del succitato Capitolato Speciale di appalto, rimane fissata nella misura dell’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione di tutte le opere contemplate nel presente contratto, e, comunque, complessivamente, non superiore al 10%, oltre alle maggiori spese di assistenza e al risarcimento degli eventuali danni.

L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori appaltati senza poter accampare pretese economiche maggiori rispetto al corrispettivo d’appalto pattuito con il presente atto, anche se nel corso della loro esecuzione dovessero intervenire variazioni dei costi dei materiali, delle mercedi e degli oneri connessi. Non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.

**Articolo 4 – Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi. Oneri della sicurezza**

Il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi, allegati al presente contratto sotto le lettera “**\_\_\_\_\_**” e “**\_\_\_\_\_**”, quali parti integranti e sostanziali del medesimo, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base sarà eseguito e computato l’intervento. In caso di difformità tra il capitolato speciale d’appalto allegato e la disciplina contenuta nel presente contratto, sarà data preferenza a quest’ultimo.

Ai prezzi indicati nell’allegato elenco dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale pari al **\_\_\_\_\_\_\_\_%** (\_\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per cento) offerto dall’Appaltatore in sede di gara per l’aggiudicazione dell’Appalto. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Appalto.

Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al prezzario ufficiale della Regione ove si devono eseguire i lavori e, in mancanza, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l’analisi dei prezzi elementari di cui all’art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore.

**Articolo 5 – Individuazione dei lavori**

Per l’individuazione dei lavori da affidare all’Appaltatore in attuazione del presente Contratto, si farà riferimento prioritariamente alla manutenzione delle opere idrauliche.

**Articolo 6 – Esecuzione dei lavori e rate d’acconto**

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di A.I.Po, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

I lavori verranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni della Parte II, Titolo IX, capi I e II del DPR n. 207/2010 (tuttora vigenti).

Le rate di acconto verranno emesse ogni qualvolta il credito dell’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta, sarà pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo dell’Appalto.

**Articolo 7 – Collaudo/Certificato di regolare esecuzione in corso d’opera**

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

**Articolo 8 – Garanzia definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Società\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ che si allega al presente atto sotto la lettera “**\_\_\_\_**”.

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e per essa il suo legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si costituisce fideiussorie nell’interesse dell’Appaltatore ed a favore dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione della presente Scrittura privata.

L’Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l’importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella garanzia di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dal citato art. 103, nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

La cauzione garantisce l’impegno dell’Appaltatore ad assumere e ad eseguire regolarmente i lavori affidati in esecuzione del presente contratto e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.I.Po nei casi previsti dall’art. 103, commi 1 e 2.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell’Appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Appalto e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5, fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni.

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.I.Po.

**Articolo 9 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dell’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto a produrre al RUP copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della somma assicurata contro i danni dovrà essere pari all’importo dell’Appalto mentre il massimale per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% dell’importo assicurato , con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

**Articolo 10 – Penali**

Il ritardo nell’ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all’Appaltatore, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16. A.I.Po avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell’Appalto per l’applicazione della suddetta penale.

L’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell’Appalto.

**Articolo 11 – Risoluzione del Contratto**

A.I.Po, risolverà il Contratto:

* 1. nei casi previsti dall’art. 108, comma 1, nonché nei casi previsti dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
  2. nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, applicando la procedura di contestazione prevista dall’art. 108, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
  3. nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all’Appalto fossero effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  4. qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell’importo complessivo dell’Appalto;
  5. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da A.I.Po;
  6. violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato ai sensi del seguente art. 14 del presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’appaltatore, A.I.Po avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Nei predetti casi di risoluzione del Contratto, A.I.Po si riserva la facoltà di stipulare un altro Contratto, per il valore stimato residuo ed alle stesse condizioni offerte dall’originario aggiudicatario, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l’affidamento dell’Appalto, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 12 – Divieto di cessione - Subappalto**

È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Contratto o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016.

La cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto è consentita e disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

E’ ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Previa autorizzazione della stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 13 – Tempi di pagamento**

Al presente Contratto si applica il D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facoltà di cui all’art. 4 del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., di derogare i termini legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini contrattuali:

* **45** giorni per l’emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;
* **30** giorni per il pagamento delle rate d’acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;
* **3** mesi per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, decorrenti dall’ultimazione dei lavori;
* **60** giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Trascorso il termine di 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

**Articolo 14 – Anticipazione**

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

**Articolo 15 – Legali rappresentanti e Direttori Tecnici**

Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:

- la rappresentanza della Società riguardante l’appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, resta affidata, giusta la nota in data \_\_\_\_\_\_\_\_ allegata al presente contratto sotto la lettera “**\_\_\_\_\_\_”** al Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legale rappresentante della Società, lo stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, i quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e sostituiti da tali cariche senza l’esplicito consenso dell’Amministrazione appaltante.

**Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Si allega al presente atto sotto la lettera **“\_\_\_\_\_\_**” la dichiarazione rilasciata dalla Soc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indicante il conto corrente “dedicato” intestato all’Appaltatore medesimo.

Preliminarmente all’emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell’Amministrazione.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato.

AIPo procederà con la risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione del Contratto fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 17 – Indennità e compensi**

L’ Appaltatore, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d’opera e di quanto altro di qualsiasi natura ed entità possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto, rinunzia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra l’ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi d’opera dalla Società utilizzati allo scopo.

## Articolo 18 – Norme antimafia

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

## Articolo 19 – Domicilio contrattuale

Per gli effetti del presente contratto la Società appaltatrice elegge contrattualmente domicilio a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’AIPO.

**Articolo 20 – Dati personali**

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attività, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'A.I.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità connesse.

**Articolo 21 – Foro competente**

Per ogni controversia attinente l’esecuzione, l’interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.

**Articolo 22 – Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti, ecc. niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore.

Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.

**Articolo 23 - Allegati**

Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:

A)

B)

C)

D)

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell’Ufficio.

E richiesto io, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante dell’AIPO, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate lo approvano e dichiarano l’atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di facciate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) di carta bollata scritti alla mia presenza da persona incaricata, e viene da tutti meco firmato qui in calce ed a margine degli altri fogli a norma di legge.

**PER L’AIPO**

**Dott.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**L’APPALTATORE**

**Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**L’UFFICIALE ROGANTE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**